



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 22 novembre 2023 in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Castilenti (TE)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza n. 45/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

## FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione sul rendiconto 2021 del Comune di Castilenti (TE), (1373 abitanti), acquisiti mediante i sistemi ConTe e Limefit in data 12 dicembre 2022 (prot. n. 5096).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque,

il “bene pubblico” bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

## **2. Equilibri di bilancio.**

Il rendiconto relativo all’esercizio 2021 è stato approvato con delibera del 16 giugno 2022 n. 11, oltre il termine ordinario del 30 aprile 2022, così come previsto dall’art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Al riguardo, si ricorda che l’approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell’Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell’ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 162 del Tuel, l’articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che “a decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; l’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L’equilibrio finanziario di

competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	439.709,38	19.174,09	458.883,47
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	68.178,43	0,00	68.178,43
Risorse vincolate nel bilancio (-)	138.563,77	15.184,67	153.748,44
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	232.967,18	3.989,42	236.956,60
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	17.642,97	0,00	17.642,97
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	215.324,21	3.989,42	219.313,63

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza per l'esercizio 2021 positivo (W1 euro 458.883,47), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 439.709,38 (O1) e quello di parte capitale pari a euro 19.174,09 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 439.709,38) deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato, alla quota capitale di ammortamento dei mutui e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro 215.324,21 è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 232.967,18 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro 17.642,97).

Per quanto riguarda la gestione di parte capitale, l'Ente presenta un valore positivo del parametro Z1 (euro 19.174,09), mentre i valori Z2 e Z3, in seguito all'incremento dello stanziamento di quote vincolate (15.184,67), subiscono una diminuzione che determina i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 236.956,60 e W3 Equilibrio complessivo pari euro 219.313,63.

L'equilibrio di parte corrente è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 238.591,92 di cui euro 150.251,05 relativi a fondi accantonati ed euro 88.340,87 a fondi vincolati. Per quanto riguarda l'equilibrio di parte capitale l'Ente utilizza un avanzo pari a euro 31.624,56 relativo alla parte vincolata.

Per quanto riguarda infine il calcolo degli equilibri si ricorda che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire il Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

Nell'esercizio di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire in entrambi gli esercizi, un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio 2020 e 2021.

Risultato di amministrazione 2020/2021

	Gestione 2020			Gestione 2021		
	residui	Competenza	totale	residui	Competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			6.045.168,58			6.017.128,46
Riscossioni	291.957,61	2.387.073,43	2.679.031,04	460.647,73	2.439.816,71	2.900.464,44
Pagamenti	933.773,07	1.773.298,09	2.707.071,16	865.789,14	2.328.464,84	3.194.253,98
saldo di cassa al 31/12			6.017.128,46			5.723.338,92
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			6.017.128,46			5.723.338,92
Residui attivi			991.438,75	520.794,14	1.045.632,19	1.566.426,33
Residui passivi	486.364,31	961.294,90	1.447.659,21	579.167,60	787.506,23	1.366.673,83
FPV spesa corrente			47.087,88			72.126,93
FPV spesa conto capitale			5.066.480,25			5.220.751,35
Risultato di amministrazione al 31/12			447.339,87			630.213,14

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Nel corso del 2021, rispetto all'esercizio precedente, si registra in particolare un miglioramento del differenziale tra residui attivi e passivi, in parte mitigato da una riduzione della cassa e da un aumento delle somme destinate al FPV per le spese in conto capitale

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione, i dati BDAP, mostrano la situazione di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

	2020	2021
Risultato di amministrazione	447.339,87	630.213,14
Accantonamenti	301.768,51	381.870,68

Vincoli	147.339,43	181.122,44
parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Risultato di amministrazione parte disponibile	-1.500,69	67.200,02

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP

La parte accantonata risulta ripartita come di seguito rappresentato:

	2020	2021
FCDE – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	139.386,29	173.057,27
FAL - Fondo anticipazione di liquidità	144.531,82	135.549,84
Accantonamenti per oneri da contenzioso	10.000,00	20.000,00
Accantonamenti perdite società partecipate	5.719,23	20.000,00
Accantonamenti per indennità di fine mandato	2.131,17	2.960,86
Quota FAL liberata nell'esercizio, da iscrivere in Entrata del bilancio 2022	-	8.981,98
Fondo Garanzia Debiti Commerciali (Art. 1 c. 862 l. 145/2018)	-	10.485,60
Fondo rinnovi contrattuali	-	10.835,13
<b>Totale</b>	<b>301.768,51</b>	<b>381.870,68</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP

Relativamente alle modalità di calcolo del FCDE, per l'esercizio in esame l'Ente ha impiegato il metodo ordinario.

Nell'esercizio 2021, l'importo del FCDE, pari ad euro 173.057,27 corrisponde al 40 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2021, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 154.560) è pari al 42 per cento dei residui mantenuti (euro 363.750), di cui euro 220.430 relativi alla competenza ed euro 143.320 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati". Nel Titolo III l'importo accantonato (euro 18.098) è pari al 25 per cento dei residui mantenuti (euro 72.052) di cui euro 32.708 relativi alla competenza ed euro 39.344 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce quasi interamente alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 79 per cento e all'81 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 57 per cento e al 41 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 28 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di

rendiconto e il conseguente “congelamento” di risorse da destinare – sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

L'Ente, nella predisposizione del rendiconto 2021, ha correttamente costituito il FAL a rendiconto per l'intero importo del debito residuo (135.549,84), al netto della somma da rimborsare (8.981,98), ed accantonato separatamente tale somma nel risultato di amministrazione come “Quota FAL liberata nell'esercizio” da iscriversi in entrata nel bilancio 2022. In merito alla corretta contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità, si rammenta che nell'esercizio 2020 era *pro tempore* vigente il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, il cui art. 39 *ter*, comma 3, disponeva che il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 fosse annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità “...nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio” prevedendo altresì che “dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio”.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità che ha investito l'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8), le modalità di contabilizzazione del FAL previste per l'esercizio 2020 sono variate (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 80/2021). In particolare, si fa riferimento al comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), il quale prevede che a decorrere dall'esercizio 2021, “gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.”

Questa norma modifica la precedente modalità di contabilizzazione, secondo la quale il Fondo Anticipazione di Liquidità era applicato in entrata per l'intero importo accantonato nel risultato

di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscritto in spesa per un valore pari a quello stanziato in entrata, ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio.

In altri termini, il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli enti riducano il FAL solo «in sede di rendiconto», dando evidenza di tale riduzione negli allegati a) e a/1) e applichino la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Il completo adeguamento alla modalità di contabilizzazione ivi descritta sarà oggetto di verifica da parte di questa Sezione nei prossimi cicli di controllo.

L'Ente presenta nel risultato di amministrazione, alla voce "*Fondo contenzioso*", un importo pari ad euro 20.000,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze così come specificato nella relazione dal Revisore e dallo stesso ritenuto congruo e correttamente determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h).

L'ulteriore somma accantonata, pari ad euro 20.000,00, fa riferimento al fondo costituito ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del d.lgs. 175 del 2016, in seguito alle perdite risultanti dal bilancio di esercizio degli organismi partecipati.

L'Ente, inoltre, ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione il fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto, anche se rispettoso del parametro relativo alla contrazione dello *stock* del debito commerciale residuo scaduto e non pagato per il periodo di riferimento (2019-2020), non ha rispettato i termini prescritti dalla normativa in riferimento all'indicatore annuale dei tempi di pagamento per l'esercizio 2020. La percentuale per la sua quantificazione è stata calcolata secondo i criteri fissati dall'articolo 1, commi 862 e 863 della legge n. 145 del 2018 e risulta pari ad euro 10.485,60.

Dall'analisi del prospetto a/2 relativo al rendiconto 2021 sulle risorse vincolate, estrapolato da BDAP, si riscontra che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, a fronte di risorse vincolate relative all'esercizio 2020 per un importo pari ad euro 83.817,60, nell'esercizio 2021 l'Ente ha accertato ulteriori risorse per euro 54.042,44 a fronte di un impegno complessivo di euro 97.788,35.

Relativamente al Fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali risultano accertate e vincolate nell'esercizio 2021 somme per euro 40.206,08, di cui euro 33.971,00 relative all'esercizio 2020 ed euro 6.235,08 a fronte di somme impegnate per euro 11.789,00.

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati negli esercizi 2020 e 2021, si fa presente che, da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate

dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio, allo scopo di conseguire un totale parte disponibile pari o prossima allo zero e, quindi, in misura tale da non far emergere un eventuale disavanzo di amministrazione. Un siffatto comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

#### **4. Gestione della liquidità**

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta quella di seguito rappresentata.

	2021
Fondo di cassa	5.723.338,92
Di cui fondi vincolati	5.138.070,47

Fonte: *Elaborazione della Sezione su dati ConTe*

In merito alla gestione della liquidità, l'Ente non ricorre all'anticipazione di tesoreria ed il Revisore, nel questionario al rendiconto 2021, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

In particolare, il Revisore ha precisato che, con determinazione n. 22 del 7/5/2022 (reg. gen. n. 171), il Responsabile dell'Area Finanziaria ha provveduto a rideterminare le giacenze di cassa vincolata all' 1/1/2015 e a quantificare e ricostruire le giacenze successive fino all' 1/1/ 2022, sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 180, comma 3, del Tuel e alla luce delle linee di indirizzo della Corte dei conti, di cui alla deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR.

In riferimento all'elevata consistenza della cassa ed ai relativi vincoli, il Comune, con nota del 2 marzo 2022 prot. n. 730, ha specificato che: *" con riferimento all'incremento dei trasferimenti in conto capitale, si premette che il Comune nel corso del 2019 è risultato beneficiario di contributi per interventi di consolidamento e di ristrutturazione dell'edificio scolastico danneggiato dal sisma. In aggiunta il*

Comune di Castilenti è soggetto attuatore – capofila della “Città Val Fino” dell'intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso) rientrante nel Masterplan Abruzzo di € 8.500.000,00 e nel corso del 2019 la Regione Abruzzo ha trasferito al Comune di Castilenti la somma complessiva di € 4.675.000,00 per la realizzazione dell'intervento in parola”.

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

## 5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2021

	<b>Esercizi precedenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.179,99	38.761,07	65.378,78	220.430,30	363.750,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.600,42	6.537,04	8.037,04	31.319,31	117.493,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.898,52	2.059,05	6.386,53	32.708,00	72.052,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.877,28	14.025,96	135.051,02	758.635,97	1.008.590,23
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	607,44	0,00	1.394,00	2.538,61	4.540,05
<b>Totale Residui attivi</b>	<b>243.163,65</b>	<b>61.383,12</b>	<b>216.247,37</b>	<b>1.045.632,19</b>	<b>1.566.426,33</b>
Titolo 1- Spese correnti	184.779,69	61.191,83	57.560,67	317.338,44	620.870,63
Titolo 2- Spese in conto capitale	113.985,78	94.677,18	63.919,48	464.726,13	737.308,57
Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro	3.052,97	0,00	0,00	5.441,66	8.494,63
<b>Totale</b>	<b>301.818,44</b>	<b>155.869,01</b>	<b>121.480,15</b>	<b>787.506,23</b>	<b>1.366.673,83</b>

Fonte: Relazione di gestione 2021

Gli importi più rilevanti di residui sono imputabili al Titolo 4 dell'entrata (euro 1.008.590,23 che rappresentano il 64% dei residui totali) e al Titolo 2 della spesa (euro 737.308,57) che rappresentano il 54% dei residui totali).

In merito alla gestione delle entrate proprie, l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio è di seguito rappresentato.

Residui attivi		Esercizi precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale residui conservati 31.12.2021	FCDE al 31.12.2021
IMU	Residui iniziali	0,00	13.442,95	16.216,82	14.430,52	21.423,86	21.725,36	17.363,23	0,00
	Riscosso 31.12	0,00	13.442,95	16.216,82	12.851,58	18.505,08	19.128,21		
	Percentuale di riscossione	0,00	100,00	100,00	89,06	86,38€	88,05		
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	0,00	116.597,67	141.351,12	140.755,80	119.176,34	151.964,90	177.926,92	144.352,11
	Riscosso 31.12	0,00	16.824,14	23.806,08	23.512,46	21.865,63	32.008,08		
	Percentuale di riscossione	0,00	14,43	16,84	16,70	18,35	21,06		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	17.738,26	30.256,58	44.457,17	27.367,99	33.393,66	28.127,13	17.753,58
	Riscosso 31.12	0,00	12.141,61	16.408,75	19.399,08	6.331,90	13.556,23		
	Percentuale di riscossione	0,00	68,45	54,23	43,64	23,14	40,60		
Proventi acquedotto	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
--	----------------------------	------	------	------	------	------	------	--	--

Fonte : questionario al rendiconto 2021

Le maggiori difficoltà di riscossione si riscontrano nella gestione della Tari, dove al termine dell'esercizio l'Ente presenta una quantità di residui non riscossi pari ad euro 177.926,92.

Tenuto conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito negli esercizi 2020 e 2021 gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda, l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare, ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente e si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

## 6. Tempestività dei pagamenti.

Per l'esercizio in analisi, risultano regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" l'indice di tempestività dei pagamenti, pari a 14,99 giorni e l'ammontare dei debiti detenuti al 31 dicembre, pari ad euro 114.892,95 (n. 40 imprese creditrici), da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n.33 del 2013.

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della

spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8, del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. Tale fondo, così come già evidenziato in precedenza, è stato regolarmente costituito e accantonato nel risultato di amministrazione per un importo pari ad euro 10.485,60 e al riguardo si ricorda che per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del d.l. n. 183/2020, il Fondo di garanzia "a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione" per rimanervi, in base al comma 863 della medesima legge n. 145 del 2018, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e stock di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni - Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152".

## 7. Organismi partecipati

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 27 dicembre 2022 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (Tusp), come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	% quota di partecipazione	Partecipazione	Esito rilevazione	Risultato Esercizio 2019	Risultato Esercizio 2020	Risultato Esercizio 2021
ACA s.p.a. <i>in house providing</i>	1,45	Diretta	Mantenimento	10.415.791	3.414.660	1.934.007
RISORSE IDRICHE s.r.l.	0,58	Indiretta	In Liquidazione	-	-	-

HYDROWATT ABRUZZO s.p.a.	0,58	Indiretta	Mantenimento	-595.330	24.770	216.411
--------------------------------	------	-----------	--------------	----------	--------	---------

Anche per il 2021 l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31/12/2020 e conferma quanto stabilito nella precedente delibera n. 32 del 22 dicembre 2021. Il piano dispone, quindi, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società sopra elencate ad eccezione della società RISORSE IDRICHE s.r.l. già in liquidazione e per la quale la procedura non risulta ancora conclusa.

In merito alla dismissione *in itinere*, questa Sezione richiama le considerazioni espresse nella propria precedente deliberazione, in merito alla riduzione dei tempi necessari alla chiusura dei processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società, al fine di evitare un conseguente aggravio dei costi per il Comune. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la sua chiusura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 2/12/2020), secondo cui: *"L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)."*

Dalla medesima deliberazione consiliare di razionalizzazione risulta, altresì, che il Comune detiene una partecipazione nel Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani "Area Piomba-Fino", istituito con legge regionale n. 74/1988 in applicazione del d.P.R. n. 915/1982, Consorzio tra enti locali non soggetto a revisione e razionalizzazione, ma oggetto soltanto di censimento poiché non si tratta di partecipazione detenuta in società ai sensi dell'art. 20 del Tusp.

In seguito ad apposita visura camerale effettuata tramite il sistema Telemaco, si evidenzia che il suddetto Consorzio, nel corso degli ultimi esercizi, ha registrato notevoli perdite, come rappresentato in tabella.

Tabella n. 14 – Perdite consorzio Piomba Fino

Voci	2018	2019	2020
------	------	------	------

Perdita registrata	-1.873	-182.859	-404.709
--------------------	--------	----------	----------

Fonte: visure camerali.

Nella relazione, il Revisore evidenzia che dopo la chiusura dell'esercizio ed in seguito all'approvazione del rendiconto 2021, l'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale del 28 luglio 2022, n. 15, ha riconosciuto un debito fuori bilancio per euro 12.465,03, relativo alla quota parte della perdita suddetta.

La copertura finanziaria di tale spesa è stata garantita - come già detto prima - dalle somme accantonate, in sede di approvazione del rendiconto 2021, nel fondo perdite società partecipate per euro 20.000,00.

In merito alle perdite del Consorzio e alle modalità di copertura, si richiamano integralmente le considerazioni contenute nella deliberazione di questa Sezione di controllo, del 10 febbraio 2021 n.28 (rendiconti 2015/2018), evidenziando nuovamente che la non assoggettabilità alla disciplina prevista dal Tusp del Consorzio, non fa, comunque, venire meno gli obblighi in capo alle Amministrazioni partecipanti - Comuni di Atri, Silvi, Pineto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Bisenti e Arsita - di assicurare l'efficienza ed economicità della relativa gestione, di cui l'art. 14, comma 5, Tusp, è espressione.

Tale norma sancisce il "divieto del soccorso finanziario" da parte di un ente pubblico rispetto ai suoi organismi partecipati e impone l'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture e organismi partecipati che versano in situazione di dissesto. Come già affermato da questa Sezione (deliberazione n. 279/2015/PAR), è necessario porre *"un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici e in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria, dall'altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza nel mercato, in un'ottica macroeconomica"*.

Con riferimento al perimetro di applicazione soggettiva dell'art. 14, comma 5, del Tusp, la Sezione di controllo della Corte dei conti per le Marche (deliberazione n. 123/2019), nel confermare l'applicabilità della norma ai consorzi, ribadisce come *"sebbene il perimetro di diretta applicazione della norma non contempli direttamente i consorzi, ma si riferisca esclusivamente agli organismi partecipati aventi struttura societaria, dal suo tenore emerge un principio generale di "divieto di soccorso finanziario", fondato su esigenze di tutela dell'economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza"*

territoriale. Questa interpretazione, infatti, appare conforme ai principi espressi dalla legislazione ordinaria, volti al rispetto dei criteri di economicità e razionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche". Tale principio s'impone alle amministrazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell'effettività del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati che finirebbero, altrimenti, col prestarsi a facile elusione del chiaro dettato normativo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR).

Come evidenziato nella tabella precedente, la perdita nel triennio 2018-2020 è in costante aumento e l'esercizio 2020 chiude con un disavanzo più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente, pari ad euro 404.709,00 che viene ripartito, ai sensi dell'art. 52 dello statuto societario, tra i Comuni consorziati.

Quest'ultima disposizione prevede che *"in caso di perdite di esercizio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli Enti consorziati, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura corrispondente alle quote di partecipazione. (...) Il Consiglio di Amministrazione, ove si verificano perdite di esercizio, analizza in apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione"*. A tale proposito, come già evidenziato in precedenza, il Comune, per l'esercizio in esame, ha provveduto a sterilizzare tali perdite all'interno del proprio risultato di amministrazione nel rispetto delle raccomandazioni di questa Sezione, contenute nella deliberazione del 10 febbraio 2021 n.28, relativa ai rendiconti 2015/2018.

Infine, l'Organo di revisione nel questionario evidenzia che anche nel corso dell'esercizio 2021 si sono verificati dei casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le società partecipate. Tuttavia, entro la scadenza dell'esercizio finanziario il Comune, così come specificato nel questionario dal Revisore, ha provveduto ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la riconciliazione di tali rapporti.

## **8. Debiti fuori bilancio**

Dall'analisi della relazione al rendiconto si evidenzia che l'Ente nell'esercizio 2021 ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio per un importo pari a euro 5.719,23.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto i responsabili di servizio hanno segnalato la presenza dei seguenti ed ulteriori debiti fuori bilancio derivanti da:

- perdita d'esercizio di euro 12.465,03 conseguita nel 2020 dall'organismo partecipato Consorzio Comprensoriale Piomba Fino;

- sentenza TAR Abruzzo (R.G. n. 212/2021) per il rimborso 50% spese legali sostenute dalla Pineco Soc. Coop. Sociale per euro 4.564,96.

La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile: alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda, pertanto, all'Ente, di realizzare tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda, altresì, che a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Questa Sezione invita l'Amministrazione comunale ad un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure al rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 52, commi 1-bis e 1-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, in merito alla procedura di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di acquisizione delle entrate proprie, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di

riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;

- a continuare a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- a monitorare con attenzione la programmazione e la gestione dell'attività amministrativa, al fine di individuare e rimuovere le cause che determinano la costante formazione di debiti fuori bilancio;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Castilenti (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 22 novembre 2023.

L'Estensore  
Bruno LOMAZZI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Carla LOMARCO